

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 05/02/2025

L'anno 2025, il giorno 5, del mese di febbraio, alle ore 21:00, presso la sede operativa dell'Associazione InArte, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione InArte. Projects of Cultural Integration.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Presidente Ilaria Mazzotti, verbalizza il Sig. Andrea Farì.

Si discute e delibera sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche Statutarie: delibere inerenti e conseguenti:
2. varie ed eventuali

Alle ore 21:20, constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o per delega di un totale di 235 associati su 406 degli associati, la presenza di tutti i componenti del CD, il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Ilaria Mazzotti dichiara validamente costituita l'assemblea ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Andrea Farì a svolgere le funzioni di segretario.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura dello Statuto predisposto dal CD in funzione dell'adeguamento alla normativa del Terzo settore ex D. Lgs. 117/2017.

Dopo attenta discussione nel corso della quale vengono fornite tutte le informazioni richieste, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto - che si allega al presente verbale - e dà mandato al Presidente affinché si attivi per gli adempimenti del caso nei termini di legge.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario


Ilaria Mazzotti


Andrea Farì



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 10 FEB. 2025
N. 118 Mod. 3 e 1
Euro 1.000,00

per IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Statuto dell'associazione "InArte. Projects of Cultural Integration" Associazione di Promozione Sociale (APS)

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

1. Costituzione - denominazione – normativa applicabile

1. È costituita ai sensi degli artt. 35 ss. del d. lgs. 3.7.2017 n. 117 e successive modifiche (nel seguito CTS) l'Associazione denominata "InArte. Projects of Cultural Integration", Associazione di Promozione Sociale" (in forma abbreviata APS), nel seguito l'Associazione.
2. L'Associazione, apartitica e apolitica, è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, primaria o secondaria (nel seguito, Normativa Applicabile).

2. Sede

1. L'Associazione ha sede a Forlì in Via Piave, 98.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate.

3. Scopo

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e organizza la propria attività secondo principi di democraticità e partecipazione.

4. Oggetto – Attività

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di interesse generale di cui all'art. 5 CTS lett. i;
 - b) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 CTS lett. l);
 - c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi della L. 223/90 e successive modificazioni (art.5 CTS let. J);
 - d) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 L. 8.11.2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi e servizi di cui alla L. 5.2.1992 n. 104 e alla L. 22.6.2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. a);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 CTS lett. k);
 - f) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 CTS lett. v).
 - g) In particolare l'Associazione promuove:
 - 1.1. l'educazione alla cultura musicale, in particolare classica e contemporanea, attraverso l'organizzazione di concerti, corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, guide all'ascolto, anche in connessione con altre forme di espressione artistica e altri campi culturali e l'attività artistica in generale;
 - 1.2. l'esecuzione di opere di musica classica e contemporanea con particolare attenzione ai generi che lasciano largo spazio all'improvvisazione e a spettacoli che interagiscono con altre arti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la danza con particolare interesse rivolto al Flamenco;
 - 1.3. la costituzione di un centro di documentazione per la raccolta e la divulgazione dei materiali bibliografici e informativi sulle esperienze musicali, nonché la produzione di materiali editoriali, audio e video;



- 1.4. la costituzione di apposite strutture e tecniche di studio, di ricerca e di sperimentazione musicale e musicologia sui fenomeni della storia della musica e contemporanei dalle sue origini e nei diversi aspetti culturali ed etnici;
- 1.5. iniziative per incentivare una maggiore e qualificata attività culturale sui temi della conoscenza e produzione musicale, con particolare riguardo ad aspetti metodologici-didattici e a quelli inerenti l'illustrazione e la diffusione degli strumenti musicali finalizzati a questi scopi;
- 1.6. l'attività di artisti, anche non associati, organizzando spettacoli e pubblicizzandone le offerte;
- 1.7. iniziative di carattere culturale ed artistico - non solo musicali - che comprendono la fotografia, le arti visive, il cinema, la letteratura, la poesia, l'illustrazione.
2. L'Associazione, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri scopi attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione, la divulgazione scientifica, promuovendo la cultura in ogni forma, in particolare nei campi della musica, dell'arte, del benessere e della salute, curandone la diffusione con ogni mezzo.
3. Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione può:
- a) organizzare, produrre e distribuire spettacoli musicali e artistici in genere, organizzare stage, seminari, guide all'ascolto e manifestazioni artistiche di vario genere;
 - b) formare gruppi stabili di ricerca e iniziativa musicale e compagnie musicali e/o produrre spettacoli, anche di improvvisazione musicale;
 - c) istituire corsi di formazione, anche on line, in ambito artistico, intesi a fornire una preparazione generale relativa ai fondamenti teorici e di base, nonché una preparazione più specifica relative alle diverse specialità e ai vari campi di attività;
 - d) organizzare convegni di studio, anche come momento di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese e destinati a favorire la discussione pubblica e la partecipazione;
 - e) istituire corsi di didattica musicale rivolti a insegnanti e studenti con realizzazione di piani educativi teorici e laboratori esterni;
 - f) fornire, anche a enti e/o istituzioni, servizi in ambito musicale, inclusa la realizzazione di programmi musicali;
 - g) favorire collaborazioni con analoghi organismi sia nazionali che internazionali, anche al fine di organizzare scambi culturali, stage, corsi estivi;
 - h) svolgere attività di consulenza e docenza nel settore musicale, discografico e artistico in genere;
 - i) realizzare incisioni discografiche, pubblicazione e collane editoriali, ricerche e indagini conoscitive anche attraverso la concessione di borse di studio;
 - j) svolgere attività per sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso la stampa e i mass media;
 - k) gestire come centri culturali, ricreativi, educativi, didattici, musei, biblioteche e gallerie.
4. L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, in via secondaria e strumentale potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 co. 1 CTS, nel rispetto della Normativa Applicabile, strumentali al conseguimento dello scopo sociale.
- 5. Durata**
1. L'Associazione ha durata illimitata.
- 6. Volontari e lavoratori dipendenti**
1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del CTS e successive integrazioni e modificazioni, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Titolo II – Associati

7. Definizione di Associato

1. Sono membri dell'Associazione (nel seguito, l'Associato o, al plurale, gli Associati), i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e le persone fisiche e giuridiche,



le associazioni e Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, senza alcun tipo di discriminazione e quindi, a titolo esemplificativo, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, compatibilmente alla Normativa Applicabile.

2. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno partecipato all'istituzione dell'originario fondo di dotazione. Ad essi sono equiparati coloro che, espressamente invitati, hanno aderito alla Associazione entro sei mesi dalla sua costituzione con un apporto equivalente a quello fatto dagli associati fondatori al momento della costituzione della Associazione.
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti.
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi da quelli precedenti, che abbiano versato al momento del tesseramento la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senza altra specificazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di ogni categoria.

4. La qualità di associato cessa per recesso, morte, esclusione o estinzione dell'Associato o per altre cause di cessazione previste nella Normativa Applicabile.

5. La qualità di Associato non è trasmissibile.

6. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS che siano membri dell'Associazione.

7. Non possono essere membri dell'Associazione coloro che abbiano riportato condanne penali per un reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'Associazione e coloro che abbiano espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità dell'Associazione, tali che l'ammissione possa arrecare un danno concreto all'Associazione.

8. Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

2. Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta, con preavviso di almeno quindici giorni.

9. Ammissione degli Associati

1. L'ammissione degli Associati consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (nel seguito Domanda) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

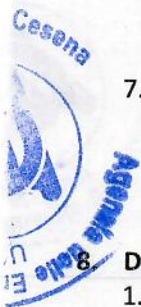
2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

3. La Domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo, che è l'organo preposto all'esame, all'approvazione e al rifiuto, e si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento, non venga comunicato all'Associato formale rifiuto motivato.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto della Domanda, il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato decorso il termine di cui al punto 9.3. senza che sia pervenuta comunicazione di respingimento.

6. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina relativa alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni con i soggetti che hanno presentato le domande, alla modalità del loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.



7. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale).
8. L'Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale permane l'appartenenza all'Associazione, a versare all'Associazione una somma periodica stabilita dal Consiglio Direttivo (Quota Annuale).
- 10. Recesso dell'Associato**
- 10.1. In ogni momento l'Associato può comunicare la volontà di recedere dall'Associazione e cessare conseguentemente la sua qualità di Associato, senza necessità di motivazione.
- 10.2. Il recesso, da comunicare a mezzo con raccomandata a.r. e/o pec, ha efficacia dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dall'Associazione.
- 10.3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso e non ha diritto al rimborso neppure parziale delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.
- 11. Esclusione degli Associati**
- 11.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
- i. violazione delle norme dello Statuto, tra cui il mancato pagamento della Quota Annuale entro quindici giorni dalla richiesta;
 - ii. comportamenti dell'Associato incompatibili con i principi etici dell'Associazione o la deontologia che ispira gli Associati, anche solo potenzialmente lesivi della dignità dell'Associazione o dei componenti degli organi di gestione o di controllo o dei singoli associati o tali da comprometterne l'immagine e il prestigio dell'Associazione, o in contrasto con i suoi fini.
- 11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.
- 11.3. La deliberazione di esclusione, contenente la motivazione in base alla quale è stata adottata la decisione, deve essere comunicata all'Associato mediante raccomandata a.r. e/o pec.
- 11.4. La qualità di Associato cessa con effetto dal momento della comunicazione della deliberazione di esclusione all'Associato. Da tale momento è sospeso il diritto dell'Associato di partecipare all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 11.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta e non ha diritto al rimborso neppure parziale delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

12. Patrimonio e entrate

- 12.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, tra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
- dalla Quota Iniziale e dalle Quote Annuale e/o da altri contributi associativi;
 - contributi, elargizioni e conferimenti effettuati dagli stessi associati o da terzi;
 - contributi pubblici e privati nazionali e esteri; proventi pubblicitari e di sponsor;
 - proventi derivanti dall'attività o dalla gestione dell'Associazione;
 - donazioni, lasciti testamentari e contributi in genere da chiunque provenienti;
 - qualsiasi altra risorsa economica venga a configurarsi anche per effetto della gestione positiva.
- E' fatto obbligo all'Associazione di destinare il patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie.
- 12.2. L'Associazione può, inoltre, contrarre prestiti, mutui e finanziamenti bancari nonché accettare finanziamenti infruttiferi dagli Associati, compatibilmente con la Normativa Applicabile.
- 12.3. In conformità all'art. 8 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, che dovranno essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

TITOLO IV – Sistema di amministrazione e controllo

13. Organi dell'Associazione

13.1. Sono organi dell'Associazione (nel seguito "Organi"):

- a) Il Presidente dell'Associazione ("Presidente")
- b) L'Assemblea degli Associati ("Assemblea")
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) L'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, qualora ne sussistano i presupposti secondo la Normativa Applicabile

13.2. I componenti degli Organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Essi si considereranno presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

14. Principi generali

- 14.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e ne costituisce l'organo sovrano.
- 14.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.
- 14.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza tra tutti gli Associati.

15. Competenze dell'Assemblea

- 15.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente ovvero nel maggior termine di 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 15.2. L'Assemblea inoltre:
 - a) nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione e ne determina gli eventuali compensi;
 - b) nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - e) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - f) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;
 - g) approva ogni regolamento, ad eccezione di quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, ritenuti opportuni per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione.

16. Convocazione dell'Assemblea

- 16.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno in via ordinaria, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, in via ordinaria e straordinaria.
- 16.2. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale.
- 16.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso, spedito anche mediante posta elettronica, oppure mediante affissione all'albo della sede sociale, da effettuarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita.
- 16.4. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 16.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

17. Presidenza dell'Assemblea

- 17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'eventuale Vice Presidente o, in mancanza, da chi l'Assemblea vorrà nominare.

17.2. Il Presidente, previo accertamento della regolarità della costituzione e il conteggio delle eventuali deleghe, nomina un segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea, che viene sottoscritto da segretario e Presidente. Il Presidente può nominare quale segretario un Notaio.

18. Deliberazioni dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea ordinaria assume le proprie deliberazioni con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

18.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli Associati.

18.3. Qualora le delibere siano volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

18.4. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

18.5. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione e che siano stati ammessi all'Associazione da almeno tre mesi.

18.6. Ogni Associato ha diritto a un voto.

18.7. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato può ricevere al massimo tre deleghe se il numero di Associati è inferiore a 500 ovvero cinque deleghe se il numero di Associati è non inferiore a 500.

18.8. Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse quelle relative alla nomina degli Organi dell'Associazione, all'approvazione dei regolamenti e alle modifiche statutarie, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio e per delega, tanto in prima che in seconda convocazione.

18.9. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono assunte con il voto favorevole di tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

18.10. Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero, se l'Assemblea lo autorizza, per appello nominale.

18.11. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo audio è consentito quando l'Associazione non abbia più di 25 Associati). In tale caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, da completare con i nominativi dei presenti e allegare al verbale;
- c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea;
- e) ove non sia un'assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano recarsi, dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

19. Competenze del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri, nonché il Tesoriere e il Segretario scegliendoli tra gli Associati, e ne dispone la revoca;
- b) dirige ed amministra l'Associazione, ne programma le attività nominandone gli organi di funzionamento di sua competenza;
- c) delibera la costituzione di eventuali sottocommissioni delle quali possono essere chiamati a far parte anche Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo;
- d) stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Associazione.
- e) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- f) approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- g) delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati e all'esclusione degli Associati;
- h) emana regolamenti interni per disporre norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto;
- i) emana i regolamenti di gestione e di organizzazione dell'attività e ogni ulteriore regolamento funzionale alla sua gestione;
- j) definisce la programmazione della gestione economica dell'Associazione;
- k) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio anche preventivo, l'organico del personale;
- l) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Associazione, tenuto conto delle esigenze dell'Associazione;
- m) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione e ogni altro potere che non sia riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

19.3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei suoi poteri a uno o più componenti, anche in via congiunta.

19.4. Il Consiglio Direttivo potrà designare un Presidente Onorario dell'Associazione scelto anche tra non Associati, tra personalità di grande prestigio del mondo culturale o sociale e/o che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione.

La carica di Presidente Onorario è puramente onorifica.

Il Presidente Onorario, con funzioni meramente consultive e non vincolanti, non farà parte del Consiglio Direttivo, non avrà potere di gestione né di rappresentanza dell'Associazione e potrà essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo determinerà la durata della carica e l'eventuale compenso e/o rimborso spese spettante al Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario, non essendo componente del Consiglio Direttivo né dipendente dell'Associazione potrà essere delegato dagli Associati a partecipare all'Assemblea dell'Associazione.

20. Composizione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di un minimo di tre a un massimo di tredici Consiglieri, che devono essere associati all'Associazione ovvero essere indicati dagli Enti associati, tra cui è compreso il Presidente che lo presiede.

21. Compensi

21.1. Al Presidente, al Tesoriere e ai Consiglieri competono i compensi eventualmente determinati dall'Assemblea in conformità all'art. 8 co. 3 lett. a) CTS e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

22. Durata della carica

22.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I consiglieri sono rieleggibili.

22.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, subentrano i primi tra i non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri che subentrano rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri cessati. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in sostituzione di un

Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

- 22.3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione, pur restando nella pienezza delle funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio.

23. Convocazione del Consiglio Direttivo

- 23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri o dell'Organo di Controllo.
- 23.2. La convocazione è effettuata anche mediante invio dell'avviso per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle questioni da trattare.
- 23.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri, nonché ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale se nominati, con almeno quattro giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
- 23.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti Consiglieri, nonché tutti i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legali se nominati.

24. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 24.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 24.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'eventuale Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 24.3. Le deliberazioni con valore inferiore a € 200.000,00 sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 24.4. Per le deliberazioni con valore non inferiore a € 200.000,00 occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 24.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate con l'assistenza del segretario ed annotate in apposito registro cronologico custodito dal Presidente, di cui ogni Associato può prendere visione a semplice richiesta.
- 24.6. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tale caso è necessario che:
- f) sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - g) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, da completare con i nominativi dei presenti e allegare al verbale;
 - h) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - i) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - j) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano recarsi, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

SEZIONE III - Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario

25. Presidente e Vice Presidente, se nominato.

25.1. Al Presidente spetta:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento, salvo quanto riservato a norma di legge o di Statuto ad altri organi;
- b) verificare e garantire l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della Normativa Applicabile;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzioni alle loro deliberazioni;

- d) predisporre la bozza di bilancio di esercizio dal sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
 - g) curare i rapporti con la stampa e con tutti i mezzi di comunicazione in generale, inclusi i *social media*, e con i soggetti pubblici e privati che perseguono scopi analoghi.
- 25.2. Senza necessità di autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere impegni in nome e per conto dell'Associazione per atti di valore non superiore a € 25.000,00 e in particolare fino alla concorrenza della somma indicata può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, contrarre mutui, sottoscrivere fidejussioni, stipulare contratti, acquistare e vendere, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 25.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza Il Presidente potrà assumere impegni anche in deroga al limite sopra indicato, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 25.4. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e/o a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- 25.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- 26. Tesoriere**
- 26.1. Il Tesoriere, qualora nominato:
- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
 - b) effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e forma con il supporto dei consulenti esterni dell'Associazione il rendiconto da sottoporre al Presidente;
 - c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo;
 - d) gestisce tutte le incombenze amministrative, burocratiche, contabili e fiscali dell'Associazione;
 - e) si coordina con i consulenti esterni dell'Associazione a cui è demandata la gestione contabile dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite loro dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- 27. Segretario**
- 27.1. Il Segretario, qualora nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 27.2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisore Legale

28. Composizione dell'Organo di Controllo

- 28.1. L'Organo di controllo può essere costituito sia in composizione collegiale, e composto da tre membri effettivi e due supplenti, sia in composizione monocratica da una sola persona. Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente dell'organo di controllo in composizione collegiale.
- 28.2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 28.3. All'Organo di controllo sono attribuiti i poteri e doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'Organo di Controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 CTS.
- 28.4. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del Revisore Legale, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tale caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



29. Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

30. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

30.2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

30.4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

30.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sono tenuti a partecipare all'adunanza del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio previsionale.

30.7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni 90 giorni per eseguire le verifiche di sua competenza.

31. Compenso dell'Organo di Controllo

31.1. Ai componenti dell'Organo di Controllo spettano gli eventuali compensi deliberati dall'Assemblea in conformità alla Normativa Applicabile.

32. Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

32.2. Il Revisore Legale vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile.

32.3. Il Revisore legale assiste alla seduta del Consiglio Direttivo convocata per la deliberazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale e può assistere a qualunque seduta del Consiglio Direttivo. A tale fine ogni convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata anche al Revisore Legale.

TITOLO V – Bilanci, libri sociali

33. Esercizi Associativi

33.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

34. Bilancio di esercizio

34.1. Entro 120 giorni, ovvero entro il maggior termine consentito dallo Statuto, dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. È demandato al Consiglio Direttivo l'obbligo di eseguire le formalità amministrative stabilite dalla Normativa Applicabile conseguenti all'approvazione del bilancio.

35. Libri sociali

35.1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dalla Normativa Applicabile.

35.2. Il Libro degli Associati, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

- 35.3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei suoi componenti.
- 35.4. Il Registro dei Volontari è regolato come il Libro degli Associati e può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.
- 35.5. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali presso la sede legale dell'Associazione, entro venti giorni da apposita richiesta scritta all'organo competente.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

36. Scioglimento dell'Associazione

- 36.1. Lo Scioglimento dell'Associazione, oltre che per le cause indicate dalla Normativa Applicabile, può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze indicate nel presente Statuto.
- 36.2. In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore.

TITOLO VII – Controversie

37. Clausola di Mediazione e Foro competente

- 37.1. Ogni controversia nascente tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, nonché promossa da o nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e/o degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 dinanzi all'Organismo di Mediazione scelto dalla parte più diligente. La sede delle Mediazione è Forlì.
- 37.2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Forlì.

Forlì, 4 febbraio 2025

Il Presidente

